

Roma 31 luglio 2015

Il calcio italiano : “ Il più trasparente del mondo”.

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’ Area Giuridico-Legale)

Questa affermazione, come pure molti potrebbero pensare, non è il frutto, tenuto conto delle temperature di questi giorni, di un mio colpo di calore, bensì *dell’ipse dixit* di un autorevole e potente Consigliere e membro del Comitato di Presidenza della FIGC.

Più precisamente, del dr. Claudio Lotito, il quale, nel corso della cerimonia per la compilazione del calendario del Campionato di calcio di Serie A, stagione sportiva 2015-2016, secondo quanto riportato tra virgolette in un articolo di Adriano Ancona su “**Il Corriere dello sport**”, **pag. 20 , del 28 luglio scorso**, avrebbe dichiarato : “ *In tre anni, quello italiano diventerà il calcio più trasparente del mondo.... Nel calcio potranno approdare solamente persone dalla specchiata moralità e ci vorrà la probità per chi acquista il 10% di un club*”.

Evidentemente il sunnominato intendeva riferirsi alla **Delibera del Consiglio Federale, pubblicata il 25 marzo scorso**, recante i principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionistico, poi recepiti in un **Regolamento attuativo, pubblicato dalla FIGC con Comunicato Ufficiale n. 72/A in data 28 luglio scorso** ed entrato in vigore lo stesso giorno.

Tale Regolamento, ai fini dell’acquisizione in oggetto, prevede due ordini di requisiti : gli uni di **onorabilità** e gli altri di **solidità finanziaria**.

Quanto ai primi, si stabilisce che l’acquirente non deve aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna a pena detentiva per i reati puniti con pena edittale massima superiore a 5 anni, nonché a pena detentiva per i reati di cui **alla Legge n.401/1989** (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) e alla **Legge n.376/ 2000**(Disciplina antidoping).

Non deve, inoltre, aver riportato condanna definitiva a pena detentiva, effettiva e a prescindere dell’entità edittale della stessa, per i reati di truffa ed appropriazione indebita.

Quanto ai secondi, l’acquirente deve presentare, entro 30 giorni dall’acquisizione, alla Lega cui appartiene la società, la dichiarazione di almeno un Istituto di credito di primaria importanza, nazionale e/o estera, con il quale intrattenga rapporti economici da almeno un anno, attestante: che egli dispone di buona base finanziaria e riscuote stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici ;è meritevole, sotto il profilo bancario, di adeguato fido e che è soggetto senz’altro valido in ordine agli impegni che assume; ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che, alla data della dichiarazione, è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte alle esigenze relative all’impegno assunto con l’acquisizione ; che le risorse finanziarie impiegate nell’acquisizione provengano dall’attività economico-sociale dell’acquirente o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate.

Tutto ciò premesso, si svolgono le considerazioni che seguono.

1) Requisiti di onorabilità.

I requisiti di onorabilità previsti dall'ordinamento sportivo nazionale (CONI) e da quello settoriale calcistico (FIGC) si fondano sull'osservanza da parte dei propri componenti dei doveri di correttezza, lealtà e probità.

E' utile ed opportuno, alla luce di tali doveri, verificare l'attuale stato dell'arte.

L'art. 5, comma 3, lettere a e b , dello Statuto del CONI stabilisce l'incompatibilità con cariche ricoperte nello stesso CONI derivante dalla condanna definitiva per delitti non colposi alla pena detentiva superiore ad un anno.

L'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo, sempre del CONI, prevede la sospensione cautelare dagli organismi dello stesso CONI, nonché delle Federazioni sportive nazionali, di chi sia stato e sia condannato, “ **ancorchè con sentenza non definitiva**”, per i delitti nominativamente indicati nell'Allegato A al Codice.

La durata massima della sospensione cautelare è di 18 mesi, permanendo tale sospensione fino a sentenza assolutoria o fino alla conclusione del procedimento penale.

E' evidente che, prevedendosi la sospensione cautelare in caso di condanna, “ **ancorchè con sentenza non definitiva**”, la sospensione stessa si trasformi in ineleggibilità o decadenza in caso di condanna definitiva.

L'art. 29, comma 1 , dello Statuto della FIGC, a propria volta, stabilisce che sono ineleggibili a cariche federali coloro i quali abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi a pene detentive superiori ad un anno, nonché abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI e le Federazioni.

Sono, altresì, incompatibili (**comma 5**) coloro che “ *vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati*”.

L'art. 22 bis delle Norme Organizzative Interne (NOIF) della FIGC prevede che non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione e, se già in carica, decadono, coloro i quali siano stati o siano condannati, con sentenza passata in giudicato, a pene detentive superiori ad un anno per una serie di delitti in pratica coincidenti con quelli di cui all'Allegato A al Codice del CONI, tra cui quello di frode sportiva.

Peraltro, l'ineleggibilità e la decadenza si applicano anche con riferimento ad una serie specifica di delitti puniti con la pena edittale detentiva non inferiore nel **massimo a 3 anni**.

Laddove risulta evidente che le disposizioni di cui allo Statuto ed alle NOIF della FIGC mal si conciliano con quelle di cui **all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI**.

A questo proposito, occorre premettere, in via preliminare, che le norme del CONI sono gerarchicamente sovraordinate a quelle delle Federazioni e, pertanto, le norme di queste ultime debbono essere conformi e compatibili con le prime.

Nell'Allegato A al citato Codice sono nominativamente elencati delitti, tutti non colposi, comportanti la sospensione cautelare da cariche del CONI, ma anche federali ed in società sportive, a seguito di condanna, ancorchè non definitiva, nonché comportanti, implicitamente ed a maggior ragione, l'ineleggibilità e la decadenza da tali cariche in forza di condanna definitiva.

Nessun'altra condizione è contemplata sia relativamente all'entità della pena detentiva effettiva (superiore ad 1 anno) riportata sia relativamente all'entità della pena detentiva edittale massima prevista (superiore a 3 anni).

Tutti i delitti di cui al predetto allegato A coincidono con quelli di cui all'art. 22 bis delle NOIF della FIGC.

Si ha, dunque, che, mentre **secondo la normativa del CONI ciò che rileva non è la misura, effettiva o edittale, della pena detentiva per taluni delitti, bensì la natura di questi ultimi**, viceversa, **secondo la normativa della FIGC**, per gli stessi delitti, assume rilievo essenziale **anche la suddetta entità** (pena detentiva effettiva superiore ad 1 anno o pena edittale superiore nel massimo a 3 anni).

Aggiungasi che non avrebbe alcun senso ed alcuna utilità l'elencazione nominativa di delitti non colposi, qualora, anche per essi, dovesse valere l'ulteriore condizione dell'aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva superiore ad 1 anno o della previsione di una pena detentiva edittale massima superiore a 3 anni.

Quindi, alla salvezza di cui **all'art. 11 del Codice del CONI di quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, lettere a e b**, dello Statuto dello stesso CONI non può attribuirsi significato diverso da quello che la condizione dell'aver riportato una condanna definitiva per delitti non colposi alla pena detentiva superiore ad 1anno vale esclusivamente per i delitti non rientranti tra quelli nominativamente elencati nell'Allegato A, coincidenti con quelli di cui all'art. 22 bis delle NOIF.

Delitti che, come detto, diversamente da altri, rilevano pe l'ordinamento sportivo, in sé e per sé, per la loro natura, indipendentemente dall'entità della pena detentiva per essi comminata o prevista.

La cosa più paradossale è che, dovendosi assumere che anche per taluni delitti nominativamente elencati all'art. 22 bis fosse valsa e valga l'ulteriore condizione dell'aver riportato per essi una condanna definitiva alla pena detentiva superiore ad 1 anno e facendo parte di tali delitti quello di frode sportiva, almeno fino all'entrata in vigore di una norma di legge (**Decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146**) che ha elevato la pena detentiva, originariamente per esso prevista non superiore ad 1 anno, da 2 a 6 anni, il delitto in questione non avrebbe **mai** comportato l'ineleggibilità o decadenza da qualsiasi carica sportiva.

Non solo, ma si è verificato e si può verificare che, grazie alla tenuità della pena detentiva prevista per il suddetto reato fino alla modifica legislativa di cui sopra, quest'ultimo sia stato e possa essere facilmente dichiarato prescritto (l'aumento della pena detentiva è applicabile solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della modifica).

Prescrizione che, secondo **l'art. 129, comma 2, CPP**, deve essere dichiarata dal giudice quando dagli atti non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato e che, quindi, l'imputato non possa essere assolto.

Tanto è vero che l'estinzione del reato per prescrizione **non esclude l'illiceità civile, amministrativa o disciplinare** del fatto, fermo restando che l'imputato il quale intende conseguire una pronuncia assolutoria può sempre rinunciare alla prescrizione stessa (art. **157, penultimo comma, CP**).

Ora, con il Regolamento entrato in vigore il 28 luglio scorso, si introduce un nuovo e diverso regime per gli acquirenti di una partecipazione societaria in misura non inferiore al 10% del capitale sociale.

Il limite del 10% sembra essere stato fissato forse sul presupposto che, con tale partecipazione, un socio che rappresenti, anche da solo, il decimo del capitale sociale può richiedere ed ottenere la convocazione dell'assemblea dei soci (**art. 2367, comma 1 ,CC**).

Ma, al di là di ciò, desta perplessità il fatto che l'asticella dei requisiti di onorabilità ritenuta necessaria per acquisire tale partecipazione sia stata fissata nel non aver riportato condanne definitive per reati comportanti la pena detentiva edittale massima superiore a 5 anni.

Numerosissimi ed indubbiamente, in molti casi, gravi, sono, infatti, i reati che prevedono una pena detentiva edittale massima non superiore a 5 anni.

Fra i tanti, si possono esemplificativamente citare quelli di : peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 CP); malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis CP;) frode nelle pubbliche forniture (art. 356, comma 1, CP); frode processuale (art. 374 CP); istigazione a delinquere (art. 414 CP); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 CP); corruzione di minorenni (art 609 quinquies CP).

Uniche eccezioni previste: condanna definitiva a pena detentiva, effettiva e **indipendentemente da quella edittale, di qualsiasi entità, per i reati di frode sportiva, di doping, di truffa, di appropriazione indebita.**

Altro che, dunque, “ *calcio più trasparente del mondo*” , “ *specchiata moralità*” e “ *probità*” !

Vero è che si è operata una del tutto impropria, inappropriata, quanto furbesca, traslazione in un ordinamento caratterizzato – che dovrebbe essere caratterizzato- dall'osservanza da parte di tutte le sue componenti dei **doveri di correttezza, lealtà e probità**, della disciplina normativa (**Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28**) in materia di non punibilità penale per particolare tenuità del fatto.

Disciplina che **non depenalizza fatti costituenti reato** per cui è prevista la pena detentiva edittale massima non superiore a 5 anni, ma che esclude la loro punibilità per la particolare tenuità dei fatti stessi; particolare tenuità **da verificare e valutare, di volta in volta e caso per caso, dal giudice sulla base delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo.**

Quanto sopra, ferme restando **l'illiceità civile dei fatti**, con conseguente diritto della parte offesa a richiedere ed ottenere il relativo risarcimento, nonché la menzione dei fatti stessi nel casellario giudiziale.

Ne consegue che chi commette un reato che prevede la pena detentiva edittale massima non superiore a 5 anni **non è affatto automaticamente da ritenere né una persona di “specchiata moralità” né “proba”.**

2) Requisiti di solidità finanziaria.

Su questa materia rinvio ad un successivo, approfondito studio dell'amico, Alfredo Parisi, uno dei più autorevoli esperti della materia stessa.

Mi limito, pertanto, solamente ad osservare che taluni dei requisiti richiesti, in particolare concernenti dichiarazioni da parte di Istituti di credito circa l'affidabilità economico-finanziaria dell'acquirente, potrebbero configurare, dal punto di vista giuridico, una sorta di “ **patronage atipico**”, in questo caso non fornito all'Istituto di credito dal patronnant ,bensì, al contrario, dall'Istituto stesso ad una associazione di diritto privato, quale la Lega calcio di appartenenza della società di cui l'acquirente consegue un pacchetto azionario non inferiore al 10 %.

Dichiarazioni che, fatti salvi gli approfondimenti dello studio dell'amico Parisi, mi sembra alquanto difficile che un Istituto di credito possa rilasciare, considerate le rilevanti responsabilità che esso così si assumerebbe.

Avv. Massimo Rossetti